



---

# COMUNE

# DI SILLANO GIUNCUGNANO

SETTORE FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI

---

REGOLAMENTO  
*PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (Tassa sui rifiuti)*

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/4/2023

CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2023

<b>TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO.....	4
ART. 3 – TARIFFE - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE.....	4
ART. 4 – DEFINIZIONI .....	4
<b>TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....</b>	<b>4</b>
ART. 5 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
<b>TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI.....</b>	<b>7</b>
ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI.....	7
ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 8 – TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.....	8
ART. 9 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	8
<b>TITOLO IV – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI .....</b>	<b>8</b>
ART. 10 – SOGGETTI PASSIVI E TERMINI DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	8
ART. 11 – SUPERFICIE SOGGETTA A TARI .....	9
ART. 12 – LOCALI E AREE NON SOGGETTE A TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI .....	9
ART. 13 – RIDUZIONI SUPERFICIE PER ALCUNE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI .....	11
<b>TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ .....</b>	<b>13</b>
ART. 17 – CATEGORIE DI UTENZA.....	13
ART. 18 – CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	14
ART. 19 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE .....	14
ART. 20 – UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI O NON STABILMENTE ATTIVE .....	14
ART. 21 – CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	15
<b>TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE .....</b>	<b>15</b>
ART. 22 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
<b>TITOLO VII – AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>16</b>
ART. 23 – AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI.....	16
<b>TITOLO VIII – DICHIARAZIONE DELLA TARI .....</b>	<b>16</b>
ART. 24 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE .....	16
ART. 25 – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE.....	18
<b>TITOLO IX – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>18</b>
ART. 26 – TARI GIORNALIERA.....	18
<b>TITOLO X – PAGAMENTO E RISCOSSIONE .....</b>	<b>19</b>
ART. 27 – MODALITÀ DI VERSAMENTO .....	19
ART. 28 – SCADENZE DI VERSAMENTO .....	19
ART. 29 – EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO E INVIO MODELLI PRECOMPILATI .....	19
ART. 30 – RISCOSSIONE .....	20
ART. 31/BIS – DILAZIONE DEL PAGAMENTO .....	20
<b>TITOLO XI – ACCERTAMENTI E SANZIONI, RECLAMI E RIMBORSI .....</b>	<b>21</b>
ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	21
ART. 33 - ACCERTAMENTO.....	21
ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
ART. 35 - SANZIONI ED INTERESSI.....	22
ART. 36 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI .....	22
ART. 37 - RIMBORSI .....	23
ART. 38 - CONTENZIOSO .....	23
<b>TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>23</b>

ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	23
ART. 40 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	23
ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE .....	24

## **TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TARI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

### **Art. 3 – Tariffe - termini e modalità di determinazione**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

### **Art. 4 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
  - a. per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
  - b. per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - c. per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
  - d. per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni.

## **TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

### **Art. 5 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e

- punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
  - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
  - r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
  - s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
  - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
  - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
  - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
  - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
  - x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI**

#### **Art. 6 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del d.P.R. 27.4.1999, n. 158.
3. Con decorrenza dall'anno 2016 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

4. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 7 – Composizione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

#### **Art. 8 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale**

1. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

#### **Art. 9 – Istituzioni scolastiche**

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

### **TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

#### **Art. 10 – Soggetti passivi e termini dell'obbligazione tributaria.**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
5. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione, secondo le previsioni del successivo art. 24.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno del loro verificarsi. Nell'ipotesi invece in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dal successivo art.24 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### **Art. 11 – Superficie soggetta a TARI**

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
2. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 24, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

#### **Art. 12 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti**

Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- Falegnamerie -30%,
- Officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
- Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei -50%,
- Autofficine per la riparazione veicoli -30%,
- Autofficine di elettrauto -30%,
- Gommisti -30%,
- Distributori carburanti -30%
- Fonderie - 70%,
- Autolavaggi -30%

- Tipografie -20%
  - Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -20%
  - Laboratori fotografici -30%
  - Lavanderie -20%
  - Locali dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
  - Locali dell'industria tessile -20%
  - Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
  - Florovivaismo -50%
  - Industria Cartaria -40%.
- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
  - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non coperti;
  - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
1. La tassa rifiuti non si applica a:
    - a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
    - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
    - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
    - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
    - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
  2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
  3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### **Art. 13 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

#### **Art. 14 - Agevolazioni per avvio al recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

**ART. 15 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC Ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare

tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. E' facoltà del Comune richiedere una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.
8. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 16 – Riduzioni**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza".
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione.

### **TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ**

#### **Art. 17 – Categorie di utenza**

1. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base

dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità che caratterizzano la realtà comunale.

#### **Art. 18 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della TARI: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

#### **Art. 19 – Composizione del nucleo familiare**

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del comune di Sillano Giuncugnano. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dal presente regolamento.
3. La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al relativo pagamento con vincolo di solidarietà.

#### **Art. 20 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive**

1. I nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Sillano Giuncugnano, ma domiciliati all'interno dello stesso sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni intervenute nei termini e con le modalità di cui all'art. 24.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
3. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze

domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a n. 2 unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

#### **Art. 21 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI ciascun locale o area è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per categorie omogenee.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.

### **TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE**

#### **Art. 22 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio**

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1.000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona servita (perimetrata) in cui è effettuata la raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, limitatamente alla quota variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione pari al 12%, da applicarsi in sede di conguaglio sulla quota variabile del tributo.
5. L'ente gestore del servizio può verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

## **TITOLO VII – AGEVOLAZIONI**

### **Art. 23 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti**

1. Il comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare ulteriori forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Le agevolazioni saranno eventualmente concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria del servizio comunale competente.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

## **TITOLO VIII – DICHIARAZIONE DELLA TARI**

### **Art. 24 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento a TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 90 giorni dalla data in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali competenti, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di

erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

6. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini di cui al precedente comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Sillano Giuncugnano.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

#### Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
8. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  9. Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3; in mancanza, esse decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 3.
  11. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia

data comunicazione ai sensi del presente articolo; se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti; se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.

12. L'utente può presentare richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 25 – Effetti della dichiarazione.**

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art. 14, comma 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

### **TITOLO IX – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 26 – TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

## TITOLO X – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 27 – Modalità di versamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato,
  - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. L'importo complessivo della TARI annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al tributo dovuto per ogni singolo anno di imposta non sia superiore ad € 12,00;
6. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

### Art. 28 – Scadenze di versamento

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano stabilisce il numero e le scadenze di pagamento consentendo, di norma, almeno due rate.
2. In assenza di diversa determinazione da parte del Comune il versamento, per l'anno di riferimento, è effettuato in n. 3 (tre) rate, con scadenza **31 maggio, 31 luglio e 1 dicembre**.
3. Se il termine indicato al comma secondo cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo.
4. In ogni caso è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

### Art. 29 – Emissione avvisi di pagamento e invio modelli precompilati.

1. Il Comune e/o il soggetto affidatario della gestione del servizio, di gestione dei rifiuti provvedono all'invio dell'avviso di pagamento, preventivamente compilati.
2. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla trasmissione dell'avviso di pagamento per somme inferiori ad euro 12,00 complessivamente dovute per l'anno di imposizione.

### **Art. 30 – Riscossione**

1. La TARI è riscossa con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti.
2. Il comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

### **Art. 31 – Rateizzazione dei pagamenti**

1. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 28:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente;
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

### **Art. 31/bis – Dilazione del pagamento**

1. Il funzionario responsabile d'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi moratori, in ragione annua, pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

## **TITOLO XI – ACCERTAMENTI E SANZIONI, RECLAMI E RIMBORSI**

### **Art. 32 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 33 - Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
6. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

### **Art. 34 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 35 - Sanzioni ed interessi**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 29.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo

eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 37.

#### **Art. 37 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 31, comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 38 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

### **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 39 – Disposizioni transitorie**

1. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano valide le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza per i previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI comunale. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

#### **Art. 40 - Decorrenza ed efficacia del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Art. 41 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.